

Al Socio Provincia di Taranto suo rappresentante Legale

Pro-tempore

Al R.P.C.T. del socio Ente Provincia di Taranto

A S.E. il Prefetto di Taranto dott. Giovanni Cafagna

Ai Sigg. SINDACI Comuni Soci CTP S.p.A.

Ai Sigg. COMPONENTI Collegio Sindacale CTP S.p.A.

Al Direttore CTP S.p.A.

**Oggetto:** Provvedimento di sanzione al Socio Provincia di Taranto ai sensi dell'art. 18, comma 2, d.lgs 39/2013

### IL R.P.C.T.

#### Premesso che:

1. In data 9 maggio 2018, a seguito di convocazione dell'assemblea dei soci della CTP spa, presso la sede sociale della società, venivano convocati i soci per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno: 1) revoca amministratore unico; 2) nomina amministratore unico; 3) compenso amministratore unico;
2. Alla predetta assemblea prendeva parte il socio di maggioranza Provincia di Taranto, nella persona del suo legale rappresentante, Dott. Martino Tamburrano;
3. Nell'assemblea del 09 maggio 2018, in violazione alle disposizioni dell'art.7, comma 2, d.lgs 39/2013, il Socio Provincia di Taranto, procedeva a nominare il Sig. Marraffa Giuseppe quale amministratore unico della CTP s.p.a. (**all. 1**);
4. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e previsto dal d.lgs 39/2013, il sottoscritto R.P.C.T. procedeva a dichiarare nullo l'incarico di conferimento al Sig. Marraffa ai sensi dell'art. 17 d.lgs 39/2013 (**all. 2**) nonché ad irrogare sanzione, previa contestazione e concessione termini per osservazioni, ex art. 18, comma 4 d.lgs 39/2013 al socio Provincia di Taranto in data 5.06.2018 (**all. 3**);
5. Avverso la sanzione di sospensione ex art. 18, comma 4 d.lgs 39/2013 del 5.06.2013, il Socio Provincia di Taranto, nella persona del legale rappresentante, Dott. Martino Carmelo Tamburrano, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sez. Lecce, per l'annullamento del provvedimento, previa sospensione dello stesso con richiesta di decreto *inaudita altera parte*;

6. Il TAR, respingeva prima la richiesta di sospensione e dopo, con sentenza n.01160/2018 REG.PROV.COLL. (all. 4), rigettava nel merito il ricorso con adeguata motivazione;
7. la Provincia di Taranto, in data 03 agosto 2018, ricorreva dinanzi al Consiglio di Stato, che, in data 04 agosto 2018, per l'annullamento e la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, previa sospensione della stessa, con richiesta di decreto *inaudita altera parte*;
8. Il Consiglio di Stato, in data 04.08.2018 respingeva la richiesta di sospensione motivandola, nella parte che qui interessa, “ ... *a seguito dell'ipotetico accoglimento dell'istanza di sospensione in sede civile, venga fissata una nuova assemblea prima del 29 agosto 2018, alla quale la Provincia interdetta non potrebbe partecipare con poteri di nomina dell'a.u.*” (all. 5)

**Premesso, inoltre, che:**

9. In data 8 giugno 2018 giusta convocazione del collegio sindacale veniva riconvocata l'assemblea dei soci per deliberare: 1) nomina organo amministrativo; 2) compenso organo amministrativo;
10. La Provincia di Taranto, nonostante la sospensione ex art. 18, comma 4, d.lgs 39/2013 richiamato sub 4) del presente provvedimento, invocando un proprio regolamento approvato in data 5.06.2018 (giorno successivo alla data di provvedimento emesso da questo R.P.C.T. di sospensione ex art. 18, comma 4, d.lgs 39/2013) partecipava all'assemblea dei soci, procedendo, nonostante le doglianze in diritto espresse a verbale dai soci di minoranza, a nominare il nuovo amministratore della società CTP s.p.a, nella persona dell'Avv. Emanuele Fisicaro (all. 6);
11. Avverso la predetta nomina i soci di minoranza della C.T.P. spa, nelle persone dei legali rappresentanti dei comuni di: Grottaglie, Montemesola, San Giorgio Jonico, Faggiano, Palagiano, Carosino, Massafra, Ginosà e Roccaforzata, presentavano ricorso al Tribunale di Bari – Sezione Specializzata in Materia di Imprese - per la sospensione cautelare della delibera assembleare del 8 giugno 2018 di nomina dell'amministratore unico della CTP s.p.a e per la dichiarazione di invalidità e/o di nullità ovvero per l'annullamento della delibera assembleare dell'8 giugno 2018 di nomina dell'amministratore unico della CTP s.p.a.;
12. Il Tribunale di Bari, in data 7 agosto 2018, emetteva l'ordinanza di sospensione della delibera dell'assemblea dei soci dell'8 giugno 2018 che nella parte che qui interessa ai fini della presente contestazione recita: “ *Le sanzioni ex art. 18 d.lgs 39 del 2013 devono essere riferite all'ente (nel caso di specie alla Provincia di Taranto – ovviamente per quanto attiene la sua qualità di socio CTP) e non al soggetto fisico che, ricoprendo la carica di legale rappresentante pro-tempore, ha assunto l'atto invalido ( in questo caso Tamburrano).....per altro la circostanza che il “ il Regolamento sull'esercizio del potere sostitutivo per il conferimento di incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolare” sia approvato dalla Provincia lo stesso giorno 5-6-2018 della adozione contro il Tamburrano del provvedimento di interdizione e dichiarato immediatamente esecutivo e che quindi sia stato assunto sull'impulso della sanzione irrogata, ben oltre il*

*termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 39 del 2013 previsto dal medesimo per l'adozione di siffatto regolamento, e il fatto che abbia individuato quale organo sostitutivo il Vice Presidente della Provincia di Taranto e non un organo realmente autonomo rispetto a quello interdetto, appaiono elementi significativi della volontà del socio di maggioranza interdetto di dare, con evidente abuso di potere, un solo formale rispetto del divieto di legge, aggirando di fatto la sanzione." (all. 7)*

#### **Letti ed applicati:**

L'art. 17, comma 2, d.lgs 39/2013: *"Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli";*

L'art. 18, comma 2, d.lgs 39/2013 *"I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza....."*

#### **Considerato che:**

13. L'incarico conferito dalla Provincia di Taranto nella delibera assembleare del 8 giugno 2018 di nomina dell'amministratore unico è stato dichiarato nullo (all.8) dallo scrivente R.P.C.T., in data 09.08.2018, anche alla luce della illuminante motivazione del provvedimento del Tribunale di Bari in linea con le precedenti decisioni dell'Autorità giurisdizionale amministrativa, in quanto trattasi di atto di conferimento adottato in palese e consapevole violazione delle disposizioni del d. lgs 39/2013, perché la Provincia di Taranto era sospesa dalla facoltà di conferire incarichi ex art. 18, comma 2, d.lgs 39/2013;
14. Sempre in data 9 agosto 2018, il sottoscritto R.P.C.T., nel pieno del proprio ruolo di responsabile prevenzione corruzione e trasparenza della società CTP spa e visto l'obbligo ex d.lgs 39/2013, procedeva alla formale contestazione all'Organo Provincia di Taranto, quale socio del CTP spa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per aver consapevolmente, nonostante il provvedimento ex art. 18, comma 2 d.lgs 39/2013 emesso dallo scrivente R.P.C.T. in data 5.6.2018, provveduto a nominare quale unico socio deliberante nell'assemblea dei soci del 8 giugno 2018, l'amministratore unico della società CTP s.p.a, nella persona dell'avv. Emanuele Fisicaro.
15. Nel contempo, lo scrivente R.P.C.T., nel pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa della parte interessata, invitava l'Organo Provincia di Taranto, Socio CTP s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, a comunicare eventuali osservazioni su quanto rilevato e contestato entro il termine perentorio di giorni cinque dal ricevimento (09.08.2018) della contestazione *ut supra*.
16. In data 14 agosto, perveniva dall'indirizzo pec della Provincia di Taranto, a firma del sig. Raffaele Gentile, nota contenente osservazioni critiche all'adottato provvedimento di contestazione.
17. La nota pervenuta dall'indirizzo pec della Provincia di Taranto, esaminata alla luce della normativa richiamata *ex adverso*, non appare condivisibile nelle affermazioni di diritto (*ad exemplum*, il richiamo interpretativo all'art. 1, co.

**2., lett. f. del d.lgs. n. 39 del 2013**, rubricato “Definizioni” appare inconferente al caso *de quo* trattandosi di evidente riferimento - nella completa dicitura – **“componenti di organi di indirizzo politico” al solo capo IV del d.lgs 39/2013 e quindi esclusivamente al soggetto eleggibile e non già elettore)** e nelle osservazioni critiche al procedimento avviato dallo scrivente R.P.C.T. anche alla luce dei provvedimenti adottati, con convincente ed esauriente motivazione *secundum legem*, dagli Organi giurisdizionali aditi dal Socio Provincia di Taranto avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione ex art. 18, comma 4 d.lgs 39/2013 al socio Provincia di Taranto (TAR PUGLIA, sez. di Lecce sentenza nr.01160/2018 e C.d.S, ord. 04.08.2018 R.G. 6584/2018) nonché da alcuni Comuni soci del C.T.P. avverso la successiva delibera assembleare del conferimento della qualità di Presidente dell’Ente all’avv. Fisicaro (Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di imprese, ord. 07.08.2018), come da allegati.

18. Il sottoscritto R.P.C.T. deve adottare, in applicazione delle norme contenute nel d.lgs 39/2013 nonché alla luce delle motivazioni dei provvedimenti sopra richiamati e resi nel pieno contraddittorio con il socio Ente Provincia di Taranto, i provvedimenti consequenziali previsti nel caso di incarico dichiarato nullo ex art. 17, d.lgs 39/2013.

19. Pertanto lo scrivente, ai sensi dell’art. 18 D.lgs 39/2013, deve immediatamente irrogare la sanzione prevista nel caso in cui il componente (nel caso *de quo*, il socio Provincia di Taranto) abbia conferito incarico dichiarato nullo.

#### COMMUNA

Ai sensi dell’art. 18, comma 2, d.lgs 39/2013, alla Provincia di Taranto, nella qualità di socio della società C.T.P. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, la sanzione dell’interdizione al conferimento di incarichi di propria competenza per il periodo di 3 (tre) mesi dalla data odierna a causa della dichiarata nullità del conferimento di incarico di Amministratore unico del CTP S.p.A. di Taranto avv. Emanuele Fisicaro.

Il presente provvedimento di interdizione è comunicato, anche quale notifica ex lege, via pec:

- \* al socio Provincia di Taranto in persona del legale rappresentante legale pro tempore;
  - \* al RPCT del socio Ente Provincia di Taranto;
  - \* a S.E. il Prefetto di Taranto dott. Giovanni Cafagna;
  - \* ai soci del CTP S.p.A Taranto;
  - \* ai componenti del Collegio Sindacale;
  - \* al direttore CTP S.p.A. dott. Vito Marinelli
- Allegati come indicati nel provvedimento.

Taranto, 16/08/2018

Il R.P.C.T. della società  
Dott. Giuseppe Murgolo

